

Ti trovi in: [CNA Interpreta](#) / [Fiscale tributario e societario](#) / [Provvedimenti omnicomprensivi](#) / [Decreti Legge](#)

28/6/2019

Convertito in Legge il "Decreto Crescita"

[Vedi anche](#)

[Storico](#)

Il Senato ha approvato convertendo in Legge, il testo già approvato alla Camera, senza articoli aggiuntivi o modifiche, il Decreto Legge n.34/2019 (cd. Decreto Crescita).

Numerose sono le novità introdotte rispetto al decreto originario tra cui si segnalano:

- la proroga al 30 settembre 2019 dei versamenti delle imposte dirette, IRAP e IVA, che scadono tra il 30/6 e il 30/9/2019, per i soggetti nei confronti dei quali sono stati approvati gli ISA e che non abbiano superato i 5.164.569 euro di ricavi (cfr. vedi anche);
- viene ridefinito il termine per l'invio telematico delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e IRAP che dal 30/9 passa al 30 novembre;
- revisione della miniRES con un abbassamento graduale dell'aliquota dal 22,5% per il 2019 fino al 20% dal 2023;
- revisione della deducibilità dell'IMU dalle imposte sui redditi nella determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, partendo dal 50% per il 2019 e per arrivare all'integrale deducibilità dal 2023;
- soppressione dell'obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca;
- ridefinito il termine dal 30/6 al 31/12 della presentazione della dichiarazione IMU/TASI. Viene inoltre eliminato l'obbligo di presentare la dichiarazione per chi vuole beneficiare della riduzione al 50% ai fini dell'IMU/TASI sulle case concesse in comodato a genitori/figli;
- in materia di redditi fondiari, l'esonero dalla tassazione delle somme non percepite dal locatore pur in assenza della conclusione del procedimento di convalida dello sfratto. Per l'esonerò basterà quindi l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità;
- le fatture elettroniche devono essere inviate non più entro 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione ma entro 12 giorni;
- viene previsto a regime l'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Rimangono fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi nonché dei termini di effettuazione delle liquidazioni dell'IVA. Nel contempo, tuttavia, per il primo semestre di applicazione per i soggetti obbligati dal 1 luglio 2019 (contribuenti con ricavi superiori a euro 400.000), viene prevista una "moratoria" delle sanzioni a condizione che la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
- viene prevista la possibilità per i contribuenti di conferire un unico incarico all'intermediario per la trasmissione telematica dei dichiarativi/comunicazioni che lo riguardano, a fronte dei quali, l'intermediario rilascia un unico impegno alla trasmissione. Quest'ultimo si intende conferito per la durata del mandato/contratto di servizio e comunque, salvo revoca da una delle parti, fino al 31/12 del terzo anno successivo;
- riapertura dei termini fino al 31 luglio 2019 della rottamazione-ter, nonché del cd. saldo e stralcio per la sanatoria delle cartelle riservata ai contribuenti in "difficoltà economica";
- previsione di un regime fiscale ancora più favorevole per ricercatori e docenti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2020. L'aumento della durata del vantaggio da 4 a 6 anni e, a seconda di specifiche condizioni soggettive, fino a 8, 11 o 13 anni, si accompagna all'innalzamento della riduzione delle imposte dal 50% al 70%;
- semplificazioni per la fruizione della tassazione agevolata in materia di patent-box. In alternativa alla

procedura di accordo preventivo con l'Agenzia, l'impresa potrà determinare in autonomia il proprio reddito agevolabile.

a cura di Lamberto Magnani

*Riferimenti:*

- *Decreto Legge n.34 del 30/4/2019 (pubblicato in GU n.100 del 30/4/2019);*
- *Atto del Senato AS 1354 approvato il 27/6/2019.*